

Comune di Spotorno

Provincia di Savona



Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone mercatale

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 21/12/2022

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI	4	l'occupazione	14
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi	4	Art. 21 bis – Criteri di assegnazione del suolo pubblico	16
Art. 2 – Aree comunali.....	4	Art. 22 – Istruttoria della domanda.....	16
Art. 3 – Gestione dei Canoni.....	4	Art. 22 bis – Rilascio della concessione/autorizzazione.....	17
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi	5	Art. 23 – Prescrizioni per le occupazioni	18
Art. 5 – Indennità e sanzioni.....	5	Art. 23 bis – Occupazione di marciapiedi o banchine	18
Art. 6 – Accertamenti.....	6	Art. 23 ter – Sospensione del rilascio autorizzazioni per occupazione del suolo pubblico e/o sottosuolo	19
Art. 7 – Rimborsi	7	Art. 24 – Revoca e decadenza della concessione	19
Art. 8 – Funzionario Responsabile	7	Art. 25 – Rinuncia alla concessione	20
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	8	Art. 26 – Subentro alla concessione.....	20
Art. 9 – Presupposto impositivo	8	Art. 27 – Rinnovo e proroga della concessione	21
Art. 10 – Versamenti	8	Art. 27 bis – Cessazione della concessione	21
Art. 11 – Tariffe.....	9	CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI	21
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	9	Art. 28 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	21
Art. 12 – Tipologie di occupazione	9	Art. 29 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.....	21
Art. 13 – Soggetti passivi.....	10	Art. 29 bis – Criteri di calcolo del Canone ..	22
Art. 14 – Determinazione del Canone per le occupazioni.....	10	Art. 30 – Riduzioni ed esenzioni.....	23
Art. 15 – Suddivisione del territorio in zone di interesse	11	Art. 31 – Maggiorazioni	25
Art. 16 – Determinazione del Canone per i passi carrabili.....	11	Art. 32 – Tipologia degli impianti pubblicitari autorizzabili	25
Art. 17 – Determinazione del Canone per le occupazioni di aziende di erogazione di pubblici servizi.....	11	Art. 33 – Installazione di mezzi pubblicitari	26
Art. 18 – Riduzioni della tariffa.....	12	Art. 34 – Atto di concessione.....	27
Art. 19 – Esenzioni dal Canone.....	13	Art. 35 – Limitazioni e divieti.....	28
Art. 20 – Maggiorazioni.....	14	CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	28
Art. 21 – Domanda di concessione per		Art. 36 – Diritto delle pubbliche affissioni ..	28

Art. 37 - Diritto sulle pubbliche affissioni e tariffe	28
Art. 38 - Riduzioni del diritto	29
Art. 39 - Esenzioni	29
Art. 40 - Maggiorazioni	29
Art. 41 - Autorizzazione all'affissione	30
Art. 42 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.....	30
Art. 43 - Versamenti	31
TITOLO III - CANONE MERCATALE	32
Art. 44 - Oggetto e ambito di applicazione	32
Art. 45 - Soggetto passivo	32
Art. 46 - Determinazione del Canone	32

Art. 47 - Tariffe del Canone mercatale	32
Art. 48 - Riduzioni	32
Art. 49 - Procedura per il rilascio della concessione per l'occupazione ai fini di mercato, oneri per l'occupante e decadenza	33
Art. 50 - Versamenti.....	33
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	34
Art. 51 - Abrogazioni	34
Art. 52 - Disposizioni transitorie e finali	34
Allegato A	35

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Art. 2 – Aree comunali

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Sono da considerarsi aree comunali soggette al Canone patrimoniale anche le aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
 - b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - d. le occupazioni annuali effettuate con innesti o allacci realizzate dagli utenti dei soggetti erogatori di pubblici servizi a rete.

Art. 3 – Gestione dei Canoni

1. In deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune può affidare la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della COSAP o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, fino alla scadenza del relativo contratto.

2. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.

Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
 - a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. [abrogata];
 - c. le occupazioni ovvero la diffusione dei messaggi pubblicitari che si protraggono oltre il termine previsto dal provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - d. le occupazioni ovvero la diffusione dei messaggi pubblicitari comunque effettuate anche a seguito di revoca o estinzione dell'autorizzazione o della concessione.
2. Nel rispetto di ogni eventuale prescrizione di legge, per le ipotesi di cui al comma precedente, il Comune, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, nonché l'immediata copertura della pubblicità effettuata abusivamente, assegnando un termine non superiore a tre giorni per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle eventuali di custodia dei materiali stessi.
3. I mezzi utilizzati per l'occupazione o la pubblicità abusiva possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese della rimozione d'ufficio e di custodia, nonché del Canone e delle relative sanzioni pecuniarie applicate.

Art. 5 – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.
2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come annuali; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come giornaliere e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con processo verbale di contestazione, di cui all'articolo precedente.

3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare dell'indennità di cui 1.
- 3 bis. Alle occupazioni e alla diffusione dei messaggi pubblicitari effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone ovvero in caso di versamento parziale, con l'eccezione del versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 10 co. 4, si applica una sanzione pari all'indennità prevista dal precedente comma 1.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).
4. bis La violazione alle disposizioni del presente regolamento è sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.).
5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 6 – Accertamenti

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni, e provvede alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi, contenenti indicazione dell'importo dovuto a titolo di Canone, nonché degli interessi calcolati a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione al pagamento, determinati secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Gli avvisi di accertamento esecutivi contengono inoltre l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. La notifica dei predetti avvisi deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di scadenza della relativa obbligazione.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti
5. L'accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. Le controversie concernenti l'applicazione del canone sono riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 7 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del Canone possono chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, presentando apposita istanza entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, nella quale devono essere indicati gli elementi sulla base dei quali il rimborso viene chiesto.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi calcolati secondo le modalità stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 8 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone unico patrimoniale e del Canone mercatale; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 9 – Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi del successivo art. 10 del presente Regolamento.

Art. 10 – Versamenti

1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ovvero in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando una delle modalità messe a disposizione del Comune che saranno indicate dai competenti Uffici Comunali, quali:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune;
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune;
 - d. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - e. modalità individuate dal gestore del servizio.
- 1 bis. Il versamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito ed esibita la relativa attestazione di versamento, prima della consegna o ritiro della concessione/autorizzazione.
- 1 ter. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione di carattere pluriennale, il versamento dovrà essere eseguito entro il 30 aprile di ciascun anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a detta soglia.
3. Non sono dovuti versamenti se l'importo del Canone annuale che deve essere eseguito non sia superiore a € 5,00. Il limite di cui al precedente periodo non si considera per le fattispecie di occupazioni e messaggi pubblicitari giornalieri.
4. Il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a n. 20 annualità, con una delle modalità di cui al presente articolo.
5. Per importi superiori a € 500,00 il pagamento del Canone può essere effettuato, con le stesse modalità sopra indicate, in tre rate di eguale importo, senza interessi, aventi scadenze rispettivamente il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre. I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di pagamento rateizzato devono darne preventiva comunicazione al Comune da presentare almeno 30 giorni prima dalla scadenza.
6. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché quelli dovuti dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.

Art. 11 – Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 12 – Tipologie di occupazione

1. Le occupazioni sono annuali (permanenti) o giornaliere (temporanee):
 - a. sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno solare.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 13 – Soggetti passivi

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare della concessione e da tutti gli altri soggetti che occupano, anche in via mediata, il suolo pubblico mediante utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. Qualora l'occupazione sia effettuata in settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture stesse e i soggetti titolari del contratto di vendita dal bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale dei cavi e delle condutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.

Art. 14 – Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti parametri:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore se la cifra contiene decimali;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione;
 - e. il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso di suolo pubblico.
2. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
3. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture cavi e impianti in genere il canone è determinato in misura forfetaria per occupazioni fino a 1 km lineare di durata non superiore a 30 giorni, ed è graduato in rapporto alle categorie stradali.

Art. 15 – Suddivisione del territorio in zone di interesse

1. Ai fini della determinazione della zona di interesse di cui al precedente articolo lett. d), il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. L'elenco di classificazione delle strade ed aree pubbliche è definito nell'Allegato A) che forma parte integrante di questo Regolamento.

Art. 16 – Determinazione del Canone per i passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie soggetta a Canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurato sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il Canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
4. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
5. I semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non sono qualificabili come passi carrabili.
6. Su richiesta dei proprietari degli accessi, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area, non può estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art. 17 – Determinazione del Canone per le occupazioni di aziende di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (quali energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo

pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfettaria stabilita dalla Deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno con le modalità stabilite dal precedente art. 10 co. 6.
3. L'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
4. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
5. *[Abrogato]*
6. *[Abrogato]*
- 6 bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003 (Cod. delle comunicazioni elettroniche) e che non rientrano nella previsione di cui al comma precedente, sono soggetti ad un Canone pari ad € 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Il versamento è effettuato in unica soluzione entro il termine e con le modalità di cui al precedente comma 2, secondo periodo.
7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 18 – Riduzioni della tariffa

1. La tariffa giornaliera è ridotta:
 - a. del 20% in caso di occupazione fino a 6 ore e del 10% in caso di occupazione fino a 12 ore;
 - b. nella misura del 20% in caso di occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni;
 - c. del 50% per le occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
 - d. nella misura del 60% in caso di occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;
2. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante, la superficie è considerata:

- a. nella misura del 50% per occupazioni fino a 100 metri quadrati;
- b. nella misura del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati;
- c. nella misura del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Art. 19 – Esenzioni dal Canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - h. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i. le occupazioni effettuate con manufatti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - j. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni da enti senza finalità di lucro, che non comportino attività di vendita, promozione commerciale o di somministrazione, e le attività finalizzate alla raccolta di fondi, anche effettuate mediante vendita o somministrazione, a favore di enti senza finalità di lucro iscritti al registro Comunale del terzo settore del Comune di Spotorno, nonché le attività

finalizzate alla raccolta fondi di enti senza finalità di lucro che hanno ottenuto il Patrocinio del Comune di Spotorno;

- k. le occupazioni necessarie all'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune o realizzati da privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, successivamente acquisiti al patrimonio comunale;
- l. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi);
- m. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune di Spotorno nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre, per i commercianti regolarmente autorizzati che espongono banchi per la vendita di merce a prezzi scontati sulla superficie pubblica prospiciente il proprio locale di esercizio;
- n. le occupazioni poste in essere per promuovere manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 20 – Maggiorazioni

- 1. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il Canone è maggiorato del 50% se l'occupazione è superiore al chilometro quadrato.
- 2. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, il Canone è maggiorato:
 - a. del 30% per occupazioni di durata non superiore a 90 giorni;
 - b. del 50% per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni;
 - c. del 100% per occupazioni di durata eccedente i 180 giorni.
- 3. Il Canone può essere altresì maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 21 – Domanda di concessione per l'occupazione

- 1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, aree comunali definite all'art. 2 del presente Regolamento, è tenuto a rivolgere apposita richiesta al competente Ufficio Comunale.
- 2. La domanda di concessione, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. le generalità, la residenza o il domicilio ed il codice fiscale del richiedente;

- b. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c. la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - d. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità di utilizzazione dell'area;
 - e. la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
 - g. la richiesta di applicazione di esenzioni o riduzioni in base a quanto disciplinato dall'art. 18 e 19 del presente regolamento.
3. La domanda deve essere consegnata personalmente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (PEC) e deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa necessaria.
4. Per le occupazioni permanenti la domanda dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dalla data prevista d'inizio occupazione. Per le occupazioni temporanee la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista d'inizio occupazione.
- 4 bis. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio, per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità oppure per il ripristino, a seguito di guasto improvviso, di servizi pubblici essenziali (approvvigionamento idrico, energia elettrica, gas ecc.) le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione, solo ed esclusivamente per l'esecuzione delle attività volte all'eliminazione della situazione di pericolo o al ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali.
- Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione scritta al Comune ed a rispettare le eventuali prescrizioni imposte dal comando di polizia locale. L'interessato deve presentare, entro i seguenti due giorni lavorativi, la domanda per ottenere l'autorizzazione in sanatoria.
- L'ufficio dello sportello polifunzionale, verificato che quanto dichiarato corrisponda alle condizioni d'urgenza, ricorrendone i presupposti, rilascia autorizzazione in sanatoria.
- Nel caso di specie non sarà richiesto il parere preventivo della polizia locale, se l'occupazione non risulta più presente alla data di presentazione della domanda.
5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

Art. 21 bis – Criteri di assegnazione del suolo pubblico

1. Qualora pervengano al competente ufficio comunale richieste di occupazione della medesima porzione di suolo pubblico da parte di più soggetti, troveranno applicazione i seguenti criteri di precedenza:
 - a. qualora l'occupazione del suolo sia richiesta per finalità di pubblico interesse queste richieste avranno la precedenza nell'assegnazione rispetto a quelle richieste per interesse esclusivamente privato;
 - b. ciascun esercizio commerciale/pubblico ha la priorità nell'assegnazione degli spazi adiacenti alla propria attività;
 - c. qualora venga richiesta la medesima porzione di suolo pubblico da parte di attività commerciali e di attività di somministrazione di alimenti e bevande, viene data la priorità nell'assegnazione a queste ultime;
 - d. qualora venga richiesta la medesima porzione di suolo pubblico da parte di due o più attività della stessa tipologia, viene data la priorità all'attività che già usufruisce di una porzione minore di suolo pubblico. Qualora i richiedenti non fossero già titolari di occupazione di suolo pubblico, l'assegnazione avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, come risultante dalla numerazione di protocollo.
2. In caso di manifestazioni o eventi pubblici che interessino aree già concesse in uso ad attività commerciali o a pubblici esercizi, i titolari delle concessioni o autorizzazioni delle predette aree, avvisati con congruo anticipo, dovranno rimuovere le installazioni per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette manifestazioni/eventi, su conforme richiesta dei competenti uffici comunali.

Art. 22 – Istruttoria della domanda

1. Nell'istruttoria della domanda si dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 20 del Codice della Strada.
- 1 bis. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 21, il responsabile formula all'interessato, entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC o altro mezzo idoneo, attribuendo al richiedente dieci giorni per inviare le integrazioni richieste.
2. Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, il codice fiscale, la durata della

concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni per il rilascio di concessioni per occupazioni permanenti, e di 30 giorni lavorativi per il rilascio di concessioni per occupazioni temporanee, con decorrenza dalla data di assunzione delle domande dall'ufficio preposto.
4. Il provvedimento di concessione è rilasciato dall'ufficio competente previo versamento da parte dei richiedenti dei seguenti oneri:
 - a. marca da bollo valore corrente;
 - a bis. canone di occupazione;
 - b. eventuali spese di sopralluogo;
 - c. spese per il rilascio del cartello passo carrabile.
5. Il diniego della domanda di concessione viene comunicato al richiedente, unitamente alla motivazione del provvedimento negativo.

Art. 22 bis – Rilascio della concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere, fra le altre informazioni, le indicazioni seguenti:
 - a. la data d'inizio dell'occupazione;
 - b. il termine finale dell'occupazione;
 - c. le modalità dell'occupazione con indicazione della relativa superficie;
 - d. l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - e. l'ammontare del Canone;
 - f. le modalità ed il termine di pagamento del Canone;
 - g. le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
2. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Può essere concessa la voltura, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale, previa obbligatoria e tempestiva domanda di cambiamento di intestazione secondo quanto stabilito dall'art. 26 del presente Regolamento.
3. La concessione ha, in ogni caso, durata massima di 5 anni ed è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di soggetti terzi. È altresì previsto l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli del competente Ufficio Tecnico comunale.

4. Il Comune si riserva la facoltà di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse al rispetto delle quali è subordinato il rilascio dell'atto. È altresì facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di Legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 23 – Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
2. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o altro, di smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione dall'autorità comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di ripristino di cui al periodo precedente, il Comune ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita e decorosa l'area loro assegnata, con divieto, durante l'eventuale periodo di non uso del suolo pubblico, di magazzinaggio degli arredi e materiali vari sullo stesso suolo.
5. Il concessionario è altresì tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 23 bis – Occupazione di marciapiedi o banchine

1. L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali, esposizione di merci o altro è soggetta a concessione comunale ed è consentita davanti alle attività soltanto a favore dei gestori delle medesime. Essa non è consentita davanti ai negozi/attività che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti.
2. Essa è consentita in corrispondenza di fabbricati non adiacenti all'attività del richiedente, previo ottenimento di specifica autorizzazione scritta, rilasciata dall'aveute titolo.
3. I marciapiedi possono essere occupati fino a un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati ed a condizione che venga riservata alla circolazione pedonale uno spazio di almeno m. 1,20 di larghezza.
4. Lo spazio oggetto della concessione sarà delimitato a cura del richiedente a mezzo di contrassegni, predisposti secondo le indicazioni fornite dagli uffici comunali.

Art. 23 ter – Sospensione del rilascio autorizzazioni per occupazione del suolo pubblico e/o sottosuolo

1. Ai fini della salvaguardia del decoro e della tranquillità, nelle zone A1 e A2 (limitatamente a via de Maestri) – centro storico, il rilascio delle autorizzazioni temporanee per occupazione del suolo pubblico e/o sottosuolo per installazione di ponteggi nonché deposito di materiali ed installazione di cantieri è sospeso per il periodo dal 1° giugno al 20 settembre di ciascun anno, salvo, ovviamente, casi di pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 24 – Revoca e decadenza della concessione

1. Le concessioni di suolo pubblico sono sempre revocabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. Le concessioni relative al sottosuolo pubblico non possono essere revocate se non per dimostrate necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, del Canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, con esclusione di interessi e qualsiasi altra indennità.
4. Le concessioni decadono nelle seguenti ipotesi:
 - a. mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b. reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente Regolamento o dalla concessione stessa;
 - c. violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazioni di suoli.
- 4 bis. Nel caso specifico l'ufficio titolare del procedimento diffida l'interessato a porre fine alle inadempienze assegnando un congruo termine per adempiere. Scaduto detto termine senza che il destinatario vi abbia dato seguito, la concessione decade in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di decadenza, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente a rimuovere i materiali utilizzati per l'occupazione, conservandoli in specifico deposito individuato dal Comune. Decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avvenuta rimozione e custodia dei materiali presso il deposito del Comune senza che l'avente diritto abbia provveduto al loro ritiro ed al pagamento di quanto dovuto, l'Amministrazione comunale con apposito atto, procederà all'alienazione dei beni, trattenendo i proventi della vendita fino alla concorrenza delle spese sostenute.
5. In caso di decadenza per una delle cause sopra elencate, il concessionario decaduto non ha diritto alla restituzione dell'eventuale Canone già corrisposto. Il rilascio di una nuova concessione ovvero il rinnovo di quella decaduta è subordinato alla regolarizzazione della

posizione del concessionario decaduto, da effettuarsi mediante versamento del canone non versato negli anni precedenti.

Art. 25 – Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire all'Ufficio competente a mezzo raccomandata, almeno 30 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione permanente, la liberazione della corresponsione del Canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.
3. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione temporanea, la rinuncia ha effetto, anche ai fini della domanda di rimborso, dal quinto giorno successivo alla sua data di presentazione all'Ufficio comunale. Il rimborso, nell'ipotesi in cui esso spetti, verrà operato secondo le modalità stabilite all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 26 – Subentro alla concessione

1. Chiunque intenda subentrare in una concessione già in essere deve inoltrare all'Ufficio competente apposita domanda, redatta su modello predisposto dal Comune, nella quale devono essere specificati:
 - a. le generalità, la residenza o il domicilio ed il codice fiscale del soggetto subentrante;
 - b. i riferimenti della concessione già in essere o almeno le seguenti informazioni:
 - 1.b.i. la data del rilascio ed il numero progressivo di protocollo;
 - 1.b.ii. i riferimenti del precedente soggetto concessionario;
 - 1.b.iii. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico già concesso per l'occupazione;
 - 1.b.iv. la superficie o l'estensione lineare occupata;
 - 1.b.v. i motivi a fondamento del subentro ed il titolo per il quale si chiede di subentrare, allegando documentazione idonea a comprovare il titolo al subentro.
2. La concessione rilasciata a chi subentra mantiene la stessa scadenza e le medesime condizioni della concessione originaria.

Art. 27 – Rinnovo e proroga della concessione

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, qualora non sussistano motivi ostativi, sono rinnovabili alla scadenza, previa presentazione da parte del concessionario, di apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. I provvedimenti di concessione relativi ad occupazioni temporanee possono essere prorogati, previa istanza dell'interessato da produrre, con le stesse modalità e nelle stesse forme previste per la domanda originaria di cui all'art. 21, almeno 10 giorni prima della scadenza della concessione.

Art. 27 bis – Cessazione della concessione

1. Qualora il concessionario, al termine della concessione o quando la concessione fosse revocata, non cessasse l'occupazione nel termine stabilito, gli eventuali lavori di rimozione saranno eseguiti tutti a sue spese.
2. Parimenti, quando l'occupazione abbia richiesto la manomissione del suolo pubblico, spetterà al concessionario l'onere della spesa della rimessa in pristino osservando il vigente Regolamento per la disciplina della rottura del suolo pubblico.

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 28 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

Art. 29 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considerano:
 - a. la superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non solo dalla superficie occupata dalle scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi;
 - b. la tipologia del mezzo pubblicitario;
 - c. la durata della diffusione del messaggio pubblicitario. Si considerano annuali o permanenti i messaggi pubblicitari diffusi mediante impianti e manufatti di

carattere stabile, autorizzati con atti a valenza pluriennale; sono considerati altresì annuali i messaggi pubblicitari di durata superiore a 90 giorni. Si considerano giornalieri o temporanei i messaggi pubblicitari diffusi con mezzi di carattere non fisso e atti aventi durata non superiore a 90 giorni.

2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione. Ai messaggi pubblicitari di cui al primo periodo del presente comma, si applica una tariffa forfettaria determinata tenendo in considerazione la tariffa annuale e i coefficienti stabiliti per questa fattispecie, indipendentemente dall'effettiva durata della diffusione pubblicitaria e dalla superficie del messaggio pubblicitario.
3. Il Canone non è dovuto qualora le superfici contenenti il messaggio pubblicitario siano inferiori a 300 cm quadrati.
4. Il Canone dovuto per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto forfettariamente per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità sonora, il Canone è applicato forfettariamente per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
6. Il Canone è altresì dovuto forfettariamente per i messaggi pubblicitari diffusi mediante installazione su aeromobili e palloni frenati, per ciascun mezzo utilizzato.

Art. 29 bis – Criteri di calcolo del Canone

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

Art. 30 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto alla metà in caso di:
 - a. messaggi pubblicitari diffusi da comitati, associazioni, fondazione ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. messaggi pubblicitari relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. messaggi pubblicitari relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d. messaggi pubblicitari effettuati per conto proprio con pannelli luminosi, display o altro.
2. *[Abrogato]*
3. Le riduzioni di cui al comma precedente e quelle stabilite dalla legge non sono tra di loro cumulabili.
4. Sono esenti dal canone:
 - a. i messaggi pubblicitari comunque diffusi in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - b. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - c. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - d. la pubblicità svolta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 32 co. 3 del presente Regolamento;
 - e. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- f. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- g. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 4.g.i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 4.g.ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 4.g.iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- h. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i. i mezzi pubblicitari esposti all'interno dei locali adibiti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulla parte d'ingresso dei locali in mancanza nelle immediate vicinanze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- k. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti interne, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- l. i mezzi pubblicitari diffusi mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente solo dai possessori dei titoli di ingresso;
- m. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti.

Art. 31 – Maggiorazioni

1. In relazione ai rilevanti flussi turistici, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre le tariffe sono maggiorate del 50% in caso di:
 - a. pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi;
 - b. pubblicità diffusa mediante pannelli luminosi se di durata non superiore a 3 mesi o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
 - c. pubblicità varia come definita all'art. 32 co. 5 del presente Regolamento.
2. In caso di pubblicità ordinaria, si applicano altresì le seguenti maggiorazioni:
 - a. del 50% nel caso in cui la superficie del mezzo pubblicitario sia compresa tra i 5,5 e gli 8,5 metri quadrati;
 - b. del 100% in caso di superficie del mezzo pubblicitario superiore a 8,5 metri quadrati.
3. Le maggiorazioni previste dal presente Regolamento o direttamente dalla legge sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Art. 32 - Tipologia degli impianti pubblicitari autorizzabili

1. Gli impianti pubblicitari autorizzabili si definiscono a seconda che siano destinati alla pubblicità ordinaria, a quella effettuata mediante veicoli, mediante pannelli luminosi e proiezioni, ovvero con modalità diverse.
2. La **pubblicità ordinaria** è quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari, si fa riferimento all'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento per l'esecuzione ed attuazione del Codice della strada).
3. La **pubblicità effettuata con veicoli** è quella diffusa mediante messaggi pubblicitari visivi diffusi per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato ovvero per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti, compresi i veicoli circolanti con rimorchio. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del sopra citato regolamento di cui al D.P.R. 495/1992.
4. La **pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni** è quella effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico comunque programmato in modo

da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa. Nella pubblicità con proiezioni è compresa la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

5. La **pubblicità varia** comprende:
- a. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - b. i segni orizzontali reclamistici;
 - c. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
 - d. la pubblicità, eseguita con palloni frenati o simili;
 - e. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - f. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Art. 33 – Installazione di mezzi pubblicitari

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari e/o effettuare pubblicità con una delle modalità di cui al precedente art. 32, deve presentare, prima di iniziare la pubblicità, apposita domanda all'Ufficio competente.
2. La domanda deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b. l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - c. la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica illustrativa, sia per quanta riguarda le misure, sia per quanto attiene ai materiali;
 - d. il periodo per cui viene richiesta l'autorizzazione;
 - e. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.
3. La presentazione della domanda di concessione all'installazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato del comune di Spotorno costituisce altresì richiesta di concessione all'occupazione del suolo pubblico. Il posizionamento di impianti pubblicitari al di fuori dai centri abitati invece è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario

o dal gestore in caso posizionamento lungo le strade regionali e provinciali o in vista di esse, dall'ente proprietario o gestore. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

4. L'ufficio competente riceve ed esamina le domande e provvede in merito al rilascio dell'autorizzazione ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n.241.
5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
6. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
7. Qualora si intenda diffondere messaggi pubblicitari temporanei che non richiedono pareri o autorizzazioni preventivi da parte di altri settori comunali, la domanda di cui al presente articolo si intende assorbita dalla presentazione di una dichiarazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione del messaggio, a cui dovranno essere necessariamente allegati copia del documento di identità dell'istante e l'attestazione dell'avvenuto versamento. Tale dichiarazione sarà considerata valida come autorizzazione all'esposizione.

Art. 34 – Atto di concessione

1. L'atto di concessione viene rilasciato sentito il parere vincolante dei settori interessati e oltre alla durata ed alla tipologia dell'impianto, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.
2. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione comunale e a sue spese.
3. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
 - a. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b. a titolo precario, per la durata massima di anni 19;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d. nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e in particolare dei D.Lgs. 285/1992 e relativo al Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 495/1992;
 - e. con la facoltà dell'amministrazione di inserire nuove condizioni.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

Art. 35 – Limitazioni e divieti

1. La pubblicità sonora è vietata dalle ore 19,30 alle ore 9,00 del giorno successivo e dalle ore 13,00 alle ore 16,30.
2. È altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita solo quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36 – Diritto delle pubbliche affissioni

1. Il Comune garantisce l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, purché prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è pari a 50 mq.
3. Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti sono garantite anche mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

Art. 37 – Diritto sulle pubbliche affissioni e tariffe

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al Capo II del presente Regolamento ed è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, a seconda della durata dell'affissione. In particolare, il diritto è commisurato come di seguito:
 - a. per i primi dieci giorni: euro 1,03;
 - b. per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: euro 0,31.

3. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio.

Art. 38 – Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali a che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali a di categoria, culturali, sportive, filantropiche a religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

Art. 39 – Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari;
 - c. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d. i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, provinciali ed amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge o da altri regolamenti;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 40 – Maggiorazioni

2. Il diritto per le affissioni è maggiorato:

- a. del 50% per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli;
 - b. del 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli;
 - c. del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto;
 - a. del 10%, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione in caso di:
 - 2.c.i. affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere;
 - 2.c.ii. affissioni urgenti di natura commerciale da effettuarsi entro i 2 giorni successivi a quello nel quale vengono richieste;
 - 2.c.iii. affissioni da effettuarsi nelle ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 del giorno successivo o nei giorni festivi.
3. In relazione ai rilevanti flussi turistici, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre il diritto è maggiorato del 50%.
4. Le maggiorazioni sul diritto delle pubbliche affissioni - a qualunque titolo previste - sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Art. 41 – Autorizzazione all'affissione

1. La richiesta di effettuazione del servizio avviene mediante presentazione della specifica richiesta su apposito modello predisposto e messo a disposizione dal Comune.
2. All'atto della consegna dei manifesti, il personale dell'ufficio comunale preposto verificherà che il contenuto non sia suscettibile di minacce all'ordine pubblico e/o al buon costume, fermo restando che il sottoscrittore della dichiarazione si assumerà ogni responsabilità in ordine ai contenuti dei manifesti stessi, in particolare nei confronti di terzi, qualora fossero avanzate eventuali contestazioni in merito alla lesione di diritti soggettivi. In tal caso, questi ultimi potranno conoscere l'identità dei richiedenti il servizio mediante richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della L. 7.8.1990 n. 241, indicando nell'apposita istanza gli interessi diretti, concreti e attuali che motivano la stessa.

Art. 42 – Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della dichiarazione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni

dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o da mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Art. 43 – Versamenti

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le medesime modalità di cui all'art. 10 previste per il versamento del Canone patrimoniale.

TITOLO III – CANONE MERCATALE

Art. 44 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

Art. 45 – Soggetto passivo

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 46 – Determinazione del Canone

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione, con specifico riguardo alle ore di occupazione giornaliera;
 - b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d. la zona del territorio in cui viene effettuata;
 - e. il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso di suolo pubblico.
2. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si applicano i medesimi criteri previsti in ambito di determinazione del Canone per le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 47 – Tariffe del Canone mercatale

1. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 48 – Riduzioni

1. La tariffa base giornaliera individuata ai sensi dell'articolo precedente è maggiorata del 25% in ragione dell'orario di svolgimento del mercato se di durata inferiore a 9 ore.

2. Il Canone mercatale è ridotto del 30% per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale.

Art. 49 – Procedura per il rilascio della concessione per l'occupazione ai fini di mercato, oneri per l'occupante e decadenza

1. L'occupazione di suolo pubblico ai fini mercatali è richiesta ed autorizzata secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per la gestione dei mercati e del commercio itinerante approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 14/09/2000 e s.m.i. nonché dalla Legge Regione Liguria n. 1 del 02/01/2007 e s.m.i. e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1027 del 11/12/2020 di recepimento delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico e contestuale individuazione delle modalità attuative regionali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 181, c. 4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i.

Art. 50 – Versamenti

1. Il versamento del Canone mercatale deve essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere effettuato annualmente entro il 30 aprile di ciascun anno. Limitatamente al primo anno di applicazione la scadenza entro cui versare il Canone è fissata al 30 giugno.

Per importi superiori a € 250,00 il pagamento del Canone può essere effettuato, con le stesse modalità sopra indicate, in due rate di eguale importo, senza interessi, aventi scadenze rispettivamente il 30 aprile, il 31 luglio. Limitatamente al 2021, il pagamento del Canone potrà avvenire in due rate di eguale importo, senza interessi, aventi scadenze al 30 giugno e al 30 settembre. I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di pagamento rateizzato devono darne preventiva comunicazione al Comune.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a detta soglia.
4. Non sono dovuti versamenti se l'importo del Canone che deve essere eseguito non sia superiore a € 5,00.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 – Abrogazioni

1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce la COSAP disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2019 e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 3/02/2016 intendendosi quindi abrogati i regolamenti in materia a far data dal 1° gennaio 2021.
2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni e sostituisce la COSAP per le occupazioni mercatali, disciplinata dal Regolamento sopra richiamato.

Art. 52 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

Allegato A

Tipo strada	Nome strada	Categoria
VIA	ACQUA NOVELLA	2
VIA	AI FRATI	2
VIA	ALASSIO	2
VICO	ALBINI	1
VIA	ALLA ROCCA	3
SALITA	ALLA TORRE	3
VIA	ALLA TORRE	3
VIA	ANTICA ROMANA	2
VIA	ANTICO OSPEDALE	2
P.ZZA	AONZO	2
VIA	AOSTA	2
VIA	AURELIA 9>165 8>88	1
VIA	ALTRI NUM	2
CIRC.	AURELIA 1-44	1
CIRC.	AURELIA	2
VICO	BADO	2
VICO	BALILLA	1
VICO	BASSI	1
P.ZZA	BATTISTI	1
VICO	BAXIE	2
LOC.	BEISCI	3
VIA	BELGIO	2
VICO	BENTIVEGNA	1
VIA	BERNINZONI	2
VICO	BREIA	3
LOC.	BURE'	3
VICO	CAIROLI	1
LOC.	CANIN	3
VICO	CANIN	2
VICO	CAPPELLINI	1
VICO	CARACCILO	1
VIA	CASALE	2
SALITA	CATONE	2
P.ZZA	CATTANEO	1
VIA	CAVOUR	1
LOC.	CHIOSCI	2
VICO	CHIOSCI	2
VICO	CHIUSO da 25 aprile 2	1
VICO	CHIUSO da via Verdi	3
VICO	CHIUSO da Demaestri	2
VIA	CICERONE	2
S.TA	CINCINNATO	2
VICO	COLA DI RIENZO	1
LOC.	COLLINA	2
P.ZZA	COLOMBO	1
VIA	COLONIA	2

Tipo strada	Nome strada	Categoria
VIA	COREALLO	3
VIA	CORSICA	2
VIA	COSTANTINO	2
VICO	CROCE	1
L.FIUME	CROVETTO	1
LOC.	CROVETTO	3
P.ZZA	D.ALIGHIERI	1
VICO	D'AZEGLIO	1
P.ZZA	DEI DISCIPLINATI	2
VIA	DEI GINEPRI	3
VIA	DEI PINI	2
VICO	DEI SARACENI	1
P.ZZA	MULINO A VENTO	2
P.TTA	CASASSA	2
VICO	DELLA POSA	2
P.ZZA	DELLA VITTORIA	1
VIA	DELLE STRETTE >13<22	1
VIA	DELLE STRETTE >15>24	2
VIA	DEMAESTRI	2
VIA	EMILIA	2
V.LE	EUROPA SUD <7 <6	1
V.LE	EUROPA NORD g> 8>	2
VICO	FERRUCCIO	1
VIA	FINALE LIGURE	2
LOC.	FOCE	2
VIA	FOCE	1
LOC.	FONTANIN	3
P.ZZA	FOSCOLO	1
VIA	FRANCIA	2
P.ZZA	GALILEO GALILEI	1
VIA	GARIBALDI	1
LOC.	GEVIN	3
VIA	GENOVA	2
VIA	GERMANIA	2
VICO	GIOIA	1
L.RE	GRAMSCI	1
VIA	IMPERIA	2
L.RE	KENNEDY	1
VIA	LA SPEZIA	2
VIA	LAIOLO	2
VIA	LAWRENCE D.H.	2
LOC.	LEO	2
VIA	LIGURIA	2
VIA	LOMBARDIA	2
VIA	LUSSEMBURGO	2
VICO	MACCHIAVELLI	1

Tipo strada	Nome strada	Categoria
VIA	MAGIARDA	3
VICO	MAMELI	1
VIA	MANIN	1
L.RE	MARCONI	1
LOC.	MAREMMA	2
VIA	MAREMMA	2
VICO	MARTEGIANA	3
P.ZZA	MARTIRI D. LIBERTA'	1
LOC.	MASCABRUCIATA	3
P.ZZA	MATTEOTTI	1
VIA	MAZZINI	1
LOC.	METTI	3
VICO	MICCA	1
LOC.	MOGGIE	3
VIA	MONACO	2
LOC.	MONTA'	3
VICO	MONTINO	3
P.ZZA	NAPOLEONE	2
LOC.	NECHIAZZE	2
VICO	NECHIAZZE	2
VIA	NERVI	2
VICO	NICEI	2
VIA	NIZZA	2
LOC.	NUNCIANE'	3
VIA	ORAZIO	2
VICO	PAOLI	1
VIA	PAVIA	2
VIA	PIEMONTE	2
VICO	PISACANE	1
VIA	PRIV.DEI SUGHERI	3
VIA	PROV.LE PINETA	2
VIA	PROV.RUSTIA NUOVA	3
VIA	PUCCINI	3
VIA	RAPALLO	2
LOC.	RIVE	3
P.ZZA	RIZZO	1
LOC.	RONCONUOVO	2
VICO	S. FRANCESCO	2
L.GO	SAN SEBASTIANO	1
VIA	SS. ANNUNZIATA	2
VICO	S.TA CATERINA	2
VIA	SANREMO	2
VIA	SAVONA	2
P.ZZA	SBARBARO	2
P.LE	SERRA	2
VIA	SERRA	2
P.ZZA	SERRATI	2
VIA	SIAGGIA	3

Tipo strada	Nome strada	Categoria
VIA	SICCARDI G.B.	2
VIA	SICCARDI MARIA	1
VIA	SUP. AL CASTELLO	2
P.ZZA	TASSINARI	1
VIA	TOSCANA	2
LOC.	TREVO	3
VIA	VECCHIE FORNACI	2
VIA	VENEZIA	1
VIA	VERDI <41 <38	2
VIA	VERDI 43> 40>	3
P.ZZA	VERNE	2
LOC.	VISTA	3
VIA	XXV APRILE	1

